



COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 30.06.2021

**OGGETTO: Tariffe e riduzioni Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021.
Approvazione.**

Esecuzione Immediata

L'anno **duemilaventuno** e questo giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **19:00** nella sala conferenze del Centro Diurno sito in Piazza Ungheria, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale prot. 3522 del 24.06.2021, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di I^a convocazione.

Presiede la seduta il sig. La Duca Renato nella sua qualità di Vice Presidente.
Dei consiglieri comunali sono presenti n. 7 come segue:

	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	BROCATO Rosaria		X
2	SERPEGINI Ciro		X
3	SANTORO Francesco	Modalità on-line	
4	CIRRITO Nico	Modalità on-line	
5	TEDESCO Antonio	Modalità on-line	
6	AGOSTARO Mariacristina	Modalità on-line	
7	LA DUCA Renato	X	
8	MARGIOTTA Stefania	Modalità on-line	
9	TORNABENE Giacomo		X
10	DRAGO Dario	Modalità on-line	

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
ai sensi della legge regionale n. 30/2000 ha espresso parere **FAVOREVOLE**

In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n7

Consiglieri assenti: Brocato Rosaria, Serpegini Ciro e Tornabene Giacomo.

Si passa a trattare l'argomento posto al punto 6 dell'O.d.g. avente ad oggetto "Tariffe e riduzioni Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021. Approvazione".

Relaziona il Vice Presidente.

I consiglieri su richiesta dell'Amministrazione concordano di sostituire le date del pagamento della TARI per l'anno 2021 con le seguenti date:

, viene concordato di stabilire le seguenti date:

- 1° rata: 31 luglio*
- 2° rata: 30 settembre*
- 3° rata: 30 novembre*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Accolta la modifica in merito al pagamento delle rate, con le seguenti date:

- 1° rata: 31 luglio*
- 2° rata: 30 settembre*
- 3° rata: 30 novembre*

Si procede con la votazione.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi da n.7 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) Approvare il prospetto dei costi e delle tariffe TARI – anno 2021 – risultanti dai prospetti allegati:
 - Prospetto ripartizione costi;*
 - Tariffe prospetto sintetico;*
 - Tariffe prospetto dettagliato.**
- 2) Dare atto che tariffe approvate hanno effetto dal 1° gennaio 2021.*
- 3) Dare atto che con deliberazione assunta in pari data è stato approvato il Piano Finanziario della TARI, di € 243.688,00, validato dall'Ente di Governo d'ambito SRR Palermo Provincia Est.*
- 4) Quantificare in € 243.688,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti TARI anno 2021, al lordo delle riduzioni ed esenzioni dei punti successivi, dando atto che le tariffe rientrano nel limite massimo di aumento del parametro pr la determinazione del limite crescita delle tariffe – previsto dal foglio di calcolo*

MTR, del 3,2% rispetto alle tariffe 2019, dando atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D. Lgs 504/1992, a carico degli utenti in misura pari al 5%, per complessivi € 12.184,40, che a partire dall'anno dell'imposta 2021, gli importi sono versati distintamente dalla TARI utilizzando nuovi codici tributo.

- 5) Approvare per le utenze non domestiche le riduzioni di cui alle modifiche del regolamento comunale della TARI, che sarà oggetto di apposito provvedimento da approvare nella stessa seduta della presente deliberazione.*
- 6) Confermare per l'anno 2021 le esenzioni già previste nel regolamento comunale.*
- 7) Stabilire, quale data di pagamento della TARI, per l'anno 2021 il 30 giugno (soluzione unica), oppure n. tre rate con scadenza luglio-settembre-novembre, sulla base delle tariffe determinate a seguito dell'approvazione del PEF 2021.*
- 8) Demandare al servizio Tributi ed al settore Servizi Sociali, l'assunzione degli atti successivi necessari ad attuare le agevolazioni di cui agli emendamenti proposti al D.L. sostegni; n. 41 del 22.03.2021, in corso di conversione.*
- 9) Demandare all'ufficio Tributi di trasmettere telematicamente la presente deliberazione mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale in quanto tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, dell'art. 13, comma 13-bis e 15, del D. Lgs. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214.*
- 10) Demandare all'ufficio competente la pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale dell'Ente.*
- 11) Rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2 L.R. 44/91, per consentire l'invio del file per la bollettazione nel rispetto dei termini di scadenza del pagamento.*

DELIBERA

DICHIARARE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

Il Vice Sindaco propone di rinviare il punto n. 7 dell'O.d.g. nella considerazione che la proposta è stata presentata dal Sindaco, il quale non è presente.

Il Vice Presidente chiude la seduta alle ore 20:30.



COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo

PROPOSTA DI CONSIGLIO

OGGETTO: Tariffe e riduzioni Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021. Approvazione

- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";

- il comma 655 ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";

VISTI:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

✓ "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);

✓ "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);

✓ "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

RICHIAMATE

• la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", ed in particolare l'art. 6, rubricato "'Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

• la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente;

DATO ATTO che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Gratteri risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato SRR. Palermo Provincia Est;

PRESO atto che:

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore (la società ProgiTec srl integrato per la parte relativa a E-Log srl) ammonta ad € 172.650,00più IVA (PEF grezzo), compreso di relazione illustrativa delle attività in esso contenute;

- per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, lo stesso è pari a complessive € 244.181,00 (PEF complessivo), al netto dei costi collegati all'esazione del tributo ed alla inesigibilità dello stesso, che restano a carico della fiscalità locale, ovvero finanziate con risorse proprie dell'ente, nel rispetto del limite di aumento tariffario pari al 6,6%.

✓ ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

i. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano e del Sindaco protempore, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

ii. relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

VISTA l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2020, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche;

CONSIDERATO che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, ✓ ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2020, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2019, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR2, in quanto la variazione 2020/2019 è pari a 3,2% e il limite massimo di variazione annuale è pari a 6,6%;

✓ ai sensi dell'art. 4.5 "...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi";

VISTO l'art. 42, comma 2 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

PRESO ATTO

➤ Dell'ulteriore proroga di approvazione del bilancio 2021-2023 al 30.04.2021 a seguito dell'art 30, comma 4, del decreto legge nr. 41 del 22.03.2021 pubblicato in G.U. nr 70 del 22.03.2021;

VISTO:

➤ l'art. 53, comma 16 della l. 23/12/2000, n. 388, che dispone che il termine "per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione" e che "i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

1. l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, che dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il D.P.C.M che ha dichiarato per ulteriori sei mesi, e quindi fino al 31 Luglio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID19;

VISTA la deliberazione dell'ARERA del 29/03/2021 per l'applicazione delle agevolazioni del D.L. sostegni;

ATTESO che la medesima deliberazione ARERA ha previsto la facoltà di introdurre agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche economicamente svantaggiate, alle stesse condizioni richieste per l'accesso ai bonus già disciplinati per i settori gas, idrico ed elettrico, demandando ad un successivo provvedimento l'individuazione della copertura finanziaria;

VISTO il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. n. 267/18.08.2000) art. 149, che prevede "... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F);

VISTO

➤ l'art. 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare tributaria locale a mente del quale "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";

2. l'art. 1, comma 660 della legge 27/12/2013, n. 147, che dispone che "il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

Considerato che:

gli emendamenti proposti al D.L. sostegni nr.41 del 22/03/2021 prevedono al punto 5:

"dopo l'articolo 30, è inserito il seguente: 6 1. Per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nonché sulle famiglie in condizioni di fragilità e comunque più esposte alle conseguenze della crisi in atto, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, sulla base dei seguenti criteri: a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2021, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti; b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 20 al 40 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a valere comunque sulle somme dovute per il 2021, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori; c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a valere sulle somme dovute per il 2021, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 30 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019. 2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del

servizio rifiuti relativi al 2021 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati nel corso del 2020 e non utilizzati, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, a valere su risorse proprie anche ai sensi del comma 5, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti. 3. L'ammontare complessivo massimo delle agevolazioni di cui al comma 1, riconosciuto per l'anno 2021 nell'ambito del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è pari a quello indicato per ciascun comune dalla tabella 1 allegata al decreto del ministero dell'Economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il ministero dell'Interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. 4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate. 5. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nelle certificazioni di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 1, comma 7 827 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il fondo di cui all'articolo 106 del citato decreto- legge n. 34 del 2020 è incrementato di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare efficacia alle disposizioni del presente articolo."

Atteso che

La disciplina sulla TEFA prevedeva la riscossione della tariffa insieme alla Tari e alla tariffa con natura corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 668, della Legge di Bilancio 2014.

Il tributo è stato istituito dal D.lgs n. 504/1992.

Tale decreto all'articolo 19, comma 7, ha stabilito che dal 1° giugno 2020 per i versamenti unitari la struttura di gestione provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio.

I cui criteri sono stati definiti dal decreto MEF del 1° luglio 2020. In base a tale decreto, per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni devono essere versati dai contribuenti utilizzando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate, secondo gli importi indicati dai Comuni.

Il decreto stabilisce inoltre che per il 2020, a partire dal 1° giugno, la struttura di gestione effettua lo scorporo del TEFA dai singoli pagamenti.

Le somme dovranno poi essere versate successivamente alle province e alle città metropolitane, applicando la misura del 5% o la diversa misura comunicata da tali enti.

Resta invece competenza delle amministrazioni comunali il riversamento del TEFA alle province e città metropolitane, per i periodi precedenti.

In altre parole l'anno 2021 segna uno spartiacque tra due periodi:

fino al 2020, i versamenti del TEFA e della TARI o della tariffa avente natura corrispettiva sono effettuati cumulativamente, utilizzando esclusivamente i codici tributo relativi alla TARI e alla tariffa avente natura corrispettiva;

a partire dall'anno d'imposta 2021, gli importi relativi al TEFA sono versati distintamente dalla TARI utilizzando i nuovi codici tributo.

RICHIAMATA la propedeutica deliberazione Consiliare di approvazione del Piano Finanziario anno 2021 degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, corredato della relazione illustrativa e di tutti gli elementi di cui all'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999 n. 158;

VISTO l'allegato contenente:

- Prospetto ripartizione costi anno 2021;
- Tariffe prospetto sintetico anno 2021;
- Tariffe prospetto dettagliato anno 2021;

quali parti integranti del presente atto;

CONSIDERATO che le tariffe proposte si basano sui coefficienti per l'attribuzione delle parti fisse e variabili di cui al DPR 158/99 avendo previsto:

- di imputare, sulla base della superficie e della quantità di rifiuti prodotta, alle utenze domestiche il 95,66% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 4,34% del medesimo costo;

ATTESO che la presente deliberazione va trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale in quanto tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214;

PROPONE

- A) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- B) Di approvare il prospetto dei costi e le tariffe TARI - anno 2021, come risultanti dagli allegati prospetti parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo:
 - Prospetto ripartizione costi;
 - Tariffe prospetto sintetico;
 - Tariffe prospetto dettagliato;
- C) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021;
- D) Di dare atto, che con deliberazione assunta in pari data è stato approvato il Piano Finanziario della TARI, di euro 243.688,00, validato dall'Ente di Governo d'ambito SRR Palermo Provincia EST;
- E) Di quantificare in euro 243.688,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) anno 2021, al lordo delle riduzioni ed esenzioni dei punti successivi, dando atto che le tariffe rientrano nel limite massimo di aumento del Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r, previsto dal foglio di calcolo MTR, del 3,2 % rispetto alle tariffe 2019, dando atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs. n. 504/1992, a carico degli utenti in misura pari al 5 %, per complessivi euro 12.184,40, che a partire dall'anno d'imposta 2021, gli importi sono versati distintamente dalla TARI utilizzando i nuovi codici tributo;
- F) Di approvare per le utenze non domestiche le riduzioni di cui alle modifiche del regolamento comunale della TARI, che sarà oggetto di apposito provvedimento da approvare nella stessa seduta della presente deliberazione;

H) Di confermare per l'anno 2021 le esenzioni già previste nel regolamento comunale;

J) Di stabilire, quale data di pagamento della TARI, per l'anno 2021 il 30 Giugno 2021, (unica soluzione) oppure in n. tre rate con scadenza Giugno / Agosto e Ottobre, sulla base delle tariffe determinate a seguito dell'approvazione del PEF2021;

K) Di demandare al Servizio Tributi e al Settore Servizi Sociali, l'assunzione degli atti successivi necessari ad attuare le agevolazioni di cui agli emendamenti proposti al D.L sostegni; nr. 41 del 22/03/2021, in corso di conversione;

L) Di demandare all'Ufficio Tributi di trasmettere telematicamente la presente deliberazione mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale in quanto tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. 15/12/1997, n. 446, dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214;

M) Di demandare all'Ufficio competente la pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale dell'Ente;

N) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 c.2 L.R. 44/91, per consentire l'invio del file per la bollettazione nel rispetto dei termini di scadenza del pagamento.

PARERI DI COMPETENZA

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., sulla proposta di deliberazione, la sottoscritta esprime i pareri di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del Servizio interessato	Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere favorevole. Data _____ IL RESPONSABILE DEL II SETTORE (Dott.ssa Maria Teresa Purpura) 
Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario	Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere favorevole. Data _____ IL RESPONSABILE DEL II SETTORE (Dott.ssa Maria Teresa Purpura) 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gratteri per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____

Gratteri, li _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale Capo

IL VICE PRESIDENTE

f.to Sig. Renato La Duca

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to Rag. Francesco Santoro

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 12-7-2021
primo giorno festivo successivo alla data dell'atto (o altro giorno per specifiche disposizioni di legge). 170/REG-181

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30.06.2021

- Decorsi 10 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12 L.R. 44/91);

li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

COMUNE DI GRATTERI

TARI

METODO

NORMALIZZATO

TARIFFE ANNO 2021

DATI PEF ARERA

**COMUNE DEL SUD CON MENO DI 5000
ABITANTI**

D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158

**CALCOLO TARIFFE
PIANO FINANZIARIO**

COSTI TOTALI € 243.688,00
 COSTI FISSI € 96.442,00
 COSTI VARIABILI € 147.246,00

PERCENTUALE COSTI FISSI SU TOTALE COSTI 39,58%
 PERCENTUALE COSTI VARIABILI SU TOTALE COSTI 60,42%

SUPERFICIE TOTALE UTENZE DOMESTICHE Mq	95.630	PERCENTUALE SUPERFICIE UTENZE DOMESTICHE	95,66%
SUPERFICIE TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE Mq	4.340	PERCENTUALE SUPERFICIE UTENZE NON DOMESTICHE	4,34%
SUPERFICIE TOTALE UTENZE Mq	99.970		

PER CALCOLARE LA QUANTITA' DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE UTENZE DOMESTICHE E QUELLE NON DOMESTICHE si adotta il metodo secondo le indicazioni della circolare del Ministero dell'Ambiente n.618/99/17879/108 del 7 ottobre 1999 attraverso il quale si stima la quantità di rifiuti in Kg. prodotti dalle utenze non domestiche moltiplicando la superficie totale dei locali occupati da ciascuna categoria di utenza non domestica per i coefficienti potenziali di produzione di cui alla tabella 4b dell'allegato 1 al DPR 158/99 (coeff. Kd.):

Incidenza rifiuti non domestici= (Sup. *Kd) /Totale rifiuti *100 =55.166,17/250.750*100 = 22%

QUANTITA' TOTALE RIFIUTI PRODOTTI	100%	kg.	250.750,00
RIFIUTI PRODOTTI UTENZE DOMESTICHE	78%	kg.	195.585
RIFIUTI PRODOTTI UTENZE NON DOMESTICHE	22%	kg.	55.165

NUMERO TOTALE UTENZE	100%	1.235
NUMERO UTENZE DOMESTICHE	97%	1.200
NUMERO UTENZE NON DOMESTICHE	3%	35

La RIPARTIZIONE della parte FISSA viene calcolata in base alle percentuali delle superfici.

TOTALE COSTI FISSI	100%	€	96.442,00
COSTI FISSI UTENZE DOMESTICHE	95,66%	€	92.255,16
COSTI FISSI UTENZE NON DOMESTICHE	4,34%	€	4.186,84

Per la RIPARTIZIONE della parte VARIABILE viene adottato il metodo della produzione presunta di rifiuti in Kg., come sopra calcolato, al 50%.

TOTALE COSTI VARIABILI	100%	€	147.246,00
COSTI FISSI UTENZE DOMESTICHE	89,00%	€	131.048,94
COSTI FISSI UTENZE NON DOMESTICHE	11,00%	€	16.197,06

CALCOLO TARIFFA QUOTA FISSA UTENZE DOMESTICHE

N° occup.	SUPERFICIE Mq.	Ka	SUPERFICIE * Ka	€/Mq.(quota unitaria fissa)	€/Mq * Ka TARIFFA	GETTITO (superficie*Tarif.)
1	32.024	0,75	24.018	1,1233	0,8424	26.978,55
2	50.130	0,88	44.114	1,1233	0,9885	49.552,11
3	7.250	1,08	7.250	1,1233	1,1233	8.143,66
4	5.339	1,08	5.766	1,1233	1,2131	6.476,87
5	711	1,11	789	1,1233	1,2468	886,49
6 o più	176	1,18	194	1,1233	1,2356	217,46
TOTALI	95.630		82.131			92.255,16

€/ Mq. = COSTI FISSI UTENZE DOMESTICHE / (SUPERFICIE * Ka)

€ Mq. = GETTITO (superficie*Tarif.)/SUPERFICIE * Ka 92.255,16/82.131 1,1233

TARIFFA = €/Mq. * Ka

CALCOLO TARIFFA QUOTA VARIABILE UTENZE DOMESTICHE

N° occup.	N° utenze	Kb medio	N° UtENZE * Kb	CU	QUV	TARIFFE (CU*QUV*Kb)	GETTITO tariff*N° utenze
1	495	0,80	396	0,6700	120,7688	64,7355	32.044,08
2	571	1,60	913,6	0,6700	120,7688	129,4710	73.927,95
3	72	2,00	144	0,6700	120,7688	161,8388	11.652,39
4	55	2,60	143	0,6700	120,7688	210,3904	11.571,47
5	6	3,20	19,2	0,6700	120,7688	258,9420	1.553,65
6 o più	1	3,70	3,7	0,6700	120,7688	299,4017	299,40
TOTALI	1.200		1.619,50				131.048,94

CU (costo variabile unitario)= Costi variabili utenze domestiche/Kg. Rifiuti utenze domestiche
CU= 131.048,94/195.585= 0,6700

QUV (quota variabile unitaria)= Kg. Rifiuti utenze domestiche/ Totale (N°utenze *Kb)
QUV=Kg. 195.585/1.619,50= 120,7688

CALCOLO TARIFFA FISSA UTENZE NON DOMESTICHE

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sup.Mq.	Min.	Max.	Kc	Sup.*Kc	QUF	TARIFFA FISSA (Kc*QUF)	GETTITO (Sup.Mq. * TARIFFE)
1	190	0,29	0,52	0,41	77,90	0,6677	0,2738	52,01
2	9	0,44	0,74	0,59	5,31	0,6677	0,3939	3,55
3	0	0,66	0,75	0,705	-	0,6677	0,4707	-
4	0	0,34	0,52	0,43	-	0,6677	0,2871	-
5	373	1,01	1,55	1,28	477,44	0,6677	0,8546	318,78
6	343	0,85	0,99	0,92	315,56	0,6677	0,6143	210,70
7	325	0,89	1,2	1,05	341,25	0,6677	0,7011	227,85
8	361	0,9	1,05	0,97	350,17	0,6677	0,6477	233,81
9	0	0,44	0,63	0,53	-	0,6677	0,3539	-
10	96	0,94	1,16	1,05	100,80	0,6677	0,7011	67,30
11	62	1,02	1,52	1,27	78,74	0,6677	0,8480	52,57
12	155	0,78	1,06	0,92	142,60	0,6677	0,6143	95,21
13	0	0,91	1,45	1,18	-	0,6677	0,7879	-
14	1.288	0,41	0,86	0,63	811,44	0,6677	0,4206	541,79
15	91	0,67	0,95	0,81	73,71	0,6677	0,5408	49,22
16	397	5,54	8,18	6,64	2.199,38	0,6677	3,6990	1468,50
17	243	4,38	6,32	4,38	1.064,34	0,6677	2,9245	710,65
18	407	0,57	2,8	0,57	231,99	0,6677	0,3806	154,90
19	0	2,14	3,02	2,58	-	0,6677	1,7226	-
20	0	0,34	10,88	1,69	-	0,6677	1,1284	-
21	0	1,02	1,75	1,885	-	0,6677	0,9248	-
TOTALI	4.340				6.270,63			4.186,84

Coefficiente Kc delle attività produttive 16-17-18 minimo stabilito decreto; le rimanenti calcolati come media tra minimo e massimo.

Totale(Sup. * Kc)= Somma delle somme delle superfici delle 21 categ. non domestiche corrette con il coefficiente Kc.

QUF(quota unitaria fissa)=Costi fissi non domestici/Totale(Sup.*Kc)

QUF = € 4.186,84/6.270,63= 0,6677

Tariffa fissa = Kc * QUF

CALCOLO TARIFFA VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sup.Mq.	Min.	Max.	Kd	Sup.*Kd	CU	TARIFFA VAR. (Kd*CU)	GETTITO (Sup. * TARIFFE)
1	190	2,54	4,55	3,50	668,8	0,2936	1,03	196,36
2	9	3,83	6,5	5,16	46,44	0,2936	1,52	13,64
3		5,8	6,64	6,22	-	0,2936	1,83	-
4		2,97	4,55	3,76	-	0,2936	1,10	-
5	373	8,91	13,64	11,27	4203,71	0,2936	3,31	1.234,23
6	343	7,51	8,7	8,1	2778,3	0,2936	2,38	815,72
7	325	7,8	10,54	9,17	2980,25	0,2936	2,69	875,02
8	361	7,89	9,26	8,57	3093,77	0,2936	2,52	908,35
9		3,9	5,51	4,708	-	0,2936	1,38	-
10	96	8,24	10,21	9,22	885,12	0,2936	2,71	259,88
11	62	8,98	13,34	11,16	691,92	0,2936	3,28	203,15
12	155	6,85	9,34	8,1	1255,5	0,2936	2,38	368,62
13		7,98	12,75	10,365	-	0,2936	3,04	-
14	1.288	3,62	7,53	5,57	7174,16	0,2936	1,64	2.106,37
15	91	5,91	8,34	7,13	647,92	0,2936	2,09	190,23
16	397	48,74	71,99	46,74	19349,78	0,2936	14,31	5.681,19
17	243	38,5	55,61	38,5	9355,5	0,2936	11,30	2.746,82
18	407	5	24,68	5	2035	0,2936	1,47	597,49
19		18,8	26,55	22,675	-	0,2936	6,66	-
20		3	95,75	20,75	-	0,2936	6,09	-
21		8,95	15,43	12,19	-	0,2936	3,58	-
TOTALI	4.340				55.166,17			16.197,06

Coefficiente Kd delle attività produttive 16-17-18 minimo stabilito decreto; le rimanenti calcolati come media tra minimo e massimo.

Totale(Sup. * Kd)= Somma delle somme delle superfici delle 21 categ. non domestiche corrette con il coefficiente Kd.

CU (Costo variabile unitario)=Costi variabili utenze non domestiche/Totale (Sup. * Kd)

$$CU = \text{€ } 16.197,06 / 55.166,17 = 0,2936$$

TARIFFA VARIABILE= CU*Kd



COMUNE DI GRATTERI

Provincia di PALERMO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLE PROPOSTE DI CONSIGLIO
COMUNALE:

1. PER L'APPROVAZIONE DEL P.E.F. DEI COSTI DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI – ANNO 2021;
2. PER L'APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE RIDUZIONI T.A.R.I.
PER L'ANNO 2021.

Verbale n. 28 del 8.6.2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Luca Mendola

Lo scrivente Dott. Luca Mendola, nella qualità di Revisore Unico del Comune di Gratteri, ha ricevuto con nota n. 2715 trasmessa a mezzo PEC del 17.5.2021, la richiesta di esprimere un parere ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b, n. 7 del T.U.E.L. sulle seguenti proposte di deliberazione del Consiglio Comunale aventi per oggetto:

1. "Approvazione piano economico finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti – anno 2021";
2. "Tariffe e riduzione Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021. Approvazione".

VISTA

la documentazione trasmessa dall'Amministrazione comunale e in particolare:

- La relazione di accompagnamento al piano finanziario T.A.R.I. dei costi relativi al Comune di Gratteri per l'anno 2021;
- La dichiarazione resa dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario (Dott.ssa Maria Teresa Purpura) e dell'Ufficio Tecnico (Ing. Giuseppa Castiglia) del Comune di Gratteri sull'origine dei dati utilizzati per la redazione del PEF 2021 tratti da fonti contabili previste dalla legge, nonché l'attestazione resa sulla veridicità, completezza, coerenza e congruità degli stessi dati utilizzati;
- La relazione di accompagnamento al P.E.F. T.A.R.I. ARO CIG Madonie – Collesano, Isnello, Gratteri (Appendice 2);
- La delibera del C.d.A. della società S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. per la validazione del P.E.F. del servizio integrato dei rifiuti anno 2021 del Comune di Gratteri, emessa secondo le modalità previste dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) – delibera n. 443 del 31.10.2019 e s.m.i.;
- La determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021 e dei dati relativi al PEF ARERA secondo lo schema previsto nei Comuni del Sud con meno di 5.000 abitanti - ex D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 - quantifica per il Comune di Gratteri:
 - costi fissi per l'importo di € 96.442, costi variabili per € 147.246 e costi totali per l'importo di € 243.688;
 - la ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili è stato riepilogato nella tabella seguente:

Ripartizione dei COSTI FISSI	Importo
Utenze domestiche	€ 92.255,16
Costi fissi utenze non domestiche	€ 4.186,84
a) TOTALE COSTI FISSI	€ 96.442,00
Ripartizione dei COSTI VARIABILI	
Utenze domestiche	€ 131.048,94
Costi fissi utenze non domestiche	€ 16.197,06
b) TOTALE COSTI VARIABILI	€ 147.246,00
COSTI TOTALI (a + b)	€ 243.688,00

- La deliberazione del 29/03/2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dal D.L. n. 41 del 22.3.2021 "Sostegni" che, in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha previsto la facoltà di introdurre agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche economicamente svantaggiate;
- I pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario sulle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale;

ESPRIME

- per quanto di propria competenza, parere FAVOREVOLE sulle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale aventi per oggetto:
 1. "Approvazione piano economico finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti – anno 2021";
 2. "Tariffe e riduzione Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021. Approvazione"

Il Revisore Unico

Firmato digitalmente da: MENDOLA LUCA
Luogo: Palermo
Data: 08/06/2021 21:43:59